

STATUTO

CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANTOVA MN PIAZZA CESARE
MOZZARELLI 6

Numero REA: MN - 168461

Codice fiscale: 01574190201

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-12-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 73.483 di Repertorio

STATUTO

Art. 1

Denominazione

E' costituita una societa' cooperativa denominata

" CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"

Art. 2

Scopo mutualistico

Charta non ha fini di lucro e il suo scopo e' contribuire alla promozione umana, nell'interesse generale della comunita'. Per questo, la cooperativa intende assumersi la responsabilita' sociale di rendere accessibile la cultura a tutti, tramite la progettazione e l'erogazione di servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, primo comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della predetta Legge 8 novembre 1991 n. 380.

I soci intendono perseguire inoltre lo scopo di ottenere, grazie alla gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Si impegnano a tutelare la dignita' del lavoro, valorizzando le potenzialita' di cui ogni individuo e' portatore, tramite la ricerca costante di servizi innovativi. La cooperativa e', per i soci, lo strumento attraverso il quale promuovere in forma associata il proprio spirito imprenditoriale, puntando a mantenere equilibrato il rapporto tra ruolo pubblico e iniziativa privata e a sostenere l'occupazione, in particolar modo femminile e giovanile.

Charta si ispira ai principi del movimento cooperativo: mutualita', solidarieta', partecipazione democratica alle scelte, senso di appartenenza civile, responsabilita' verso la collettivita'. Intende pertanto partecipare al rafforzamento della cooperazione e puo' aderire ad una o piu' associazioni locali, nazionali ed internazionali, nonche' ad altri organismi economici o sociali che propongono attivita' mutualistiche.

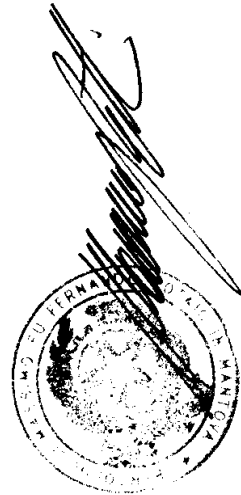
Charta sceglie la forma cooperativa per cercare, grazie al coinvolgimento e alla responsabilita' delle persone, di rispondere ai nuovi bisogni educativi, sociali e culturali degli utenti, soprattutto di quelli svantaggiati, organizzando le forme di gestione dei servizi in sinergia con le politiche pubbliche e l'iniziativa privata. La cooperativa si confronta costantemente con i cittadini, singoli o associati, con le istituzioni, le forze politiche e sociali e il mondo del volontariato, per intraprendere concrete azioni volte a coniugare lo sviluppo economico e la coesione sociale.

La cooperativa e' a mutualita' prevalente e, ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile:

a) e' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e comunque in misura superiore a quanto previsto dalla legge per il



Dott. Massimo Bertolucci
NOTAIO



Massimo Bertolucci

riconoscimento dei benefici fiscali;

b) e' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il patrimonio sociale, ad eccezione delle azioni rimborsabili, nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto o dall'eventuale regolamento, per i casi di recesso, di esclusione e di morte del socio, o per quello di scioglimento e liquidazione degli enti soci, non e' mai ripartibile fra i soci;

d) in caso di scioglimento della cooperativa, il patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, i dividendi eventualmente maturati e il sovrapprezzo eventualmente versato, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione previsti dall'Art. 11 della Legge 59/1992;

e) e' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa o al suo scioglimento nel rispetto dei requisiti mutualistici.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa rapporti di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma prevista dalla legislazione italiana.

Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della Legge 03 aprile 2001 n. 142.

La cooperativa puo' svolgere, purché non in misura prevalente, la propria attivita' anche con terzi non soci.

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Art. 3

Oggetto

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attivita':

1. Organizzazione e gestione di servizi socio-educativi per biblioteche, ludoteche, mediateche, scuole, asili nido, informagiovani, centri di documentazione, aggregazione e orientamento, attraverso la valorizzazione e la fruizione del loro patrimonio informativo, allo scopo di favorire la crescita culturale e l'integrazione sociale degli utenti, in particolare di quelli appartenenti alle fasce deboli (es.: minori, immigrati, disoccupati).

2. Servizio di biblioteca itinerante presso scuole e spazi pubblici all'aperto, anche in occasione di manifestazioni, fiere ed eventi, per avvicinare fasce di utenza varie, composite e non abituate a frequentare centri di formazione e documentazione.

3. Interventi di promozione della lettura, alfabetizzazione e mediazione linguistico-culturale attraverso laboratori, animazioni, musica e rappresentazioni teatrali, per sostenere il ruolo della lettura come strumento di sviluppo culturale e di inclusione sociale.

4. Valorizzazione dei beni culturali, archivistici, biblioteconomici, museali, letterari, teatrali, musicali, cinematografici e comunque rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i., tramite convegni, conferenze, presentazioni, esposizioni, mostre documentarie, prodotti editoriali e multimediali, visite guidate, percorsi didattici e laboratori, con una particolare attenzione per utenti bambini, anziani e diversamente abili.
5. Predisposizione e promozione dell'accesso ai servizi sociali e culturali presso enti, fondazioni, associazioni, imprese o privati a beneficio di tutte le fasce di popolazione, tramite le operazioni, preliminari alla fruizione dei beni, quali: catalogazione, classificazione, riordino e inventariazione.
6. Elaborazione, costruzione e gestione di banche-dati, di accessi multimediali, di servizi on-line; applicazione di soluzioni informatiche e telematiche per i sistemi informativi di enti, organizzazioni e uffici con l'obiettivo di divulgare la conoscenza e renderla facilmente accessibile; applicazioni per smartphone, dispositivi per tablet, piattaforme per l'e-learning, digitalizzazione di documenti per il web.
7. Realizzazione di servizi che assicurino il rapido accesso alle informazioni, garantendo la trasparenza amministrativa, per permettere ai cittadini di esercitare il diritto all'informazione e di rendersi protagonisti attivi e responsabili della vita democratica della comunità: organizzazione, gestione e conservazione anche esternalizzata di archivi cartacei ed elettronici, flussi documentali, protocolli informatici, scansioni e digitalizzazioni.
8. Interventi educativi e culturali per la conoscenza e la promozione anche turistica delle risorse ambientali, enogastronomiche, geografiche, storiche, artistiche e demo-etno-antropologiche del territorio tramite la realizzazione di guide, cataloghi, traduzioni, banche dati, applicazioni multimediali, convegni e fiere.
9. Gestione di spazi pubblici e privati attraverso l'organizzazione complessiva di eventi, rassegne, corsi, manifestazioni, festival, allo scopo di contribuire alla crescita culturale e offrire nuove opportunità di aggregazione sociale.
10. Organizzazione e gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa, al fine di elevarne il grado delle prestazioni, anche a favore di terzi;
11. Azioni volte all'integrazione sociale, alla prevenzione del disagio e dell'emarginazione: organizzazione di incontri, laboratori creativi, gruppi di interesse, workshop, percorsi di formazione e aggiornamento nell'ottica dell'educazione permanente, tramite interventi in proprio, in convenzione o in collaborazione.
12. Attività di recupero e sostegno mirate a evitare la dispersione e l'abbandono scolastico: servizi di pre- e dopo-scuola e organizzazione di spazi ricreativi a sostegno dell'integrazione e della vita comunitaria.

13. Servizi di assistenza a minori sia in ambito scolastico sia extrascolastico, con l'obiettivo di offrire opportunit  di socializzazione: progettazione, organizzazione e gestione di asili nido, scuole d'infanzia, centri gioco, centri ricreativi estivi, centri educativi e ludoteche per utenti bambini, anziani e diversamente abili.

In via non prevalente ma strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa potra' compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale ed immobiliare, nonche' qualsiasi attivita' finanziaria e mobiliare, purch  non nei confronti del pubblico, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile; potra' inoltre contrarre finanziamenti e mutui con istituti di credito, banche, societa' o privati, concedendo garanzie, anche reali, anche a favore di terzi, purch  nell'interesse della societa', nonche' assumere partecipazioni ed interessenze, direttamente od indirettamente, in altre societa' od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, od affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'articolo 2361 del Codice Civile ed esclusa qualsiasi attivita' di successivo collocamento a terzi od al pubblico. Per il conseguimento del suo oggetto, la societa' potra' avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future.

Art. 4

Sede

La societa' ha sede nel Comune di Mantova all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti ed eventualmente soppressi in qualsiasi localita' nazionale ed estera uffici, filiali, succursali, stabilimenti, sedi secondarie ed altre unita' locali.

Art. 5

Durata

La durata della societa' e' stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2040, salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e termini di legge.

Art. 6

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la societa', e' quello risultante dal libro dei soci.

Il socio puo', con apposita comunicazione scritta, depositare presso la sede sociale il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica. Tali dati vengono a cura dell'organo amministrativo registrati nel libro dei soci. Ogniqualevolta la legge od il presente Statuto Sociale lo consentano, le convocazioni e le comunicazioni sociali potranno essere validamente effettuate indirizzandole indifferentemente o al domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica come sopra specificati.

Eventuali variazioni di domicilio, del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicate dai soci interessati alla societa' per mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta

elettronica certificata.

Art. 7

Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci e' illimitato e non puo' essere inferiore al minimo di legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacita' di agire e le persone giuridiche ed enti che abbiano maturato una particolare professionalita' nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento di fini sociali con la propria attivita' lavorativa o professionale.

L'ammissione e' finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attivita' economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacita' economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere ammessi, ai sensi dell'art. 11 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attivita' delle Cooperative sociali.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, che prestino la loro attivita' gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non puo' superare la meta' del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari puo' essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalita' dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attivita' effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

Non possono essere soci le persone giuridiche soggette alla direzione o al controllo di altre societa' i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art. 8

Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovra' presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovra' contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio sovventore, la durata minima di permanenza nella societa', prima della cui scadenza non e' ammesso il recesso;
- d) l'indicazione della effettiva attivita' svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;



Giuseppe Abellato

e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovra' comunque essere inferiore, ne' superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 35 del presente Statuto.

h) la dichiarazione di non svolgere attivita' concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa.

Se trattasi di societa', associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f), g) e h) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovra' altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualita' della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilita' previste dal presente Statuto Sociale delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalita' ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalita' e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventera' inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio puo', entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo e' tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9

Soci speciali

Il consiglio di amministrazione puo' deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione puo' ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione puo' ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorche' parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformita' con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalita' attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali puo' essere erogato il ritorno, previsto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non puo' rappresentare in assemblea altri soci e non puo' essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere e possono essere esclusi nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto Sociale.

Al termine del periodo di formazione od inserimento, che non potra' essere superiore a cinque anni, il socio speciale e' ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attivita' economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualita' di socio ordinario all'interessato.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione puo' deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalita' previste dall'articolo 13 dello Statuto Sociale.



Giuliano Subalbi

I soci ammessi alla categoria speciale prevista dal presente articolo non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Art. 10

Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché a:

- versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- mettere a disposizione la propria capacità professionale e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Con apposito regolamento l'organo amministrativo può disciplinare l'applicazione di un'eventuale sanzione a carico del socio inadempiente ai suddetti obblighi.

Il Consiglio ha la facoltà di svincolare temporaneamente per gravi giustificati motivi il Socio dagli obblighi assunti.

Salvo formale e preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo, è fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente.

Art. 11

Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

L'esercizio di quest'ultimo diritto deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano al socio in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempiente rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 12

Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35 dello Statuto Sociale, salvo comunque quanto disposto dall'articolo 2532 del Codice Civile.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto mutualistico, salvo diversa e motivata delibera dell'organo amministrativo, con la chiusura dell'esercizio in corso, se la comunicazione di recesso è pervenuta entro il terzo mese precedente e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Fatta eccezione della stipula di rapporto di lavoro subordinato con Enti Pubblici, il socio receduto non può svolgere un'attività concorrente con quella della cooperativa per un periodo di un anno a far data dalla cessazione del rapporto mutualistico.

Al socio sovventore non è comunque consentito il recesso prima della scadenza della durata minima di permanenza nella società, dichiarata dal socio sovventore stesso nella richiesta di ammissione nella società, così come previsto dall'articolo 8 dello Statuto Sociale.

Art. 13

Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, l'organo amministrativo può escludere il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la cooperativa o fomenta dissidi e disordini fra i soci;
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della cooperativa;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o nei regolamenti oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa;
- f) che sia insolvente o moroso in merito ai pagamenti dovuti alla cooperativa;
- g) che sia stato dichiarato interdetto, inabile o condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- h) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (ad esempio la mobilità);



Handwritten signature: *Franco Subbato*

i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

l) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Nei casi indicati alla lettera b), d), e) ed f) il socio inadempiente deve essere invitato, per mezzo di lettera raccomandata o PEC, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35 dello Statuto Sociale, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 2533 comma 3 del Codice Civile.

Fatta eccezione della stipula di rapporto di lavoro subordinato con Enti Pubblici, il socio escluso non può svolgere un'attività concorrente con quella della cooperativa per un periodo di un anno a far data dalla cessazione del rapporto mutualistico.

Art. 14

Liquidazione delle partecipazioni

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato a norma di legge, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies terzo comma del Codice Civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Al fine di ottenere il pagamento entro tale termine, il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto devono presentare apposita domanda con lettera raccomandata a pena di decadenza nel termine di un mese dalla data di approvazione del bilancio di cui sopra.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti saranno accantonate a fondo di riserva.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale conseguente a ristorni portati ad aumento del capitale può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art. 15

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento dei requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Alternativamente spetta agli eredi il diritto al rimborso della quota di capitale sociale effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,

nella misura e con le modalita' previste dallo Statuto Sociale.

Tale rimborso sara' effettuato entro i sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si e' verificata la morte del socio.

In caso di morte del socio sovventore, resta fermo il diritto, a favore degli eredi, di ricevere il rimborso del valore nominale delle azioni; l'esercizio di riferimento ai fini della liquidazione e del rimborso stesso e' da intendersi comunque quello in cui scade il periodo minimo di cui all'articolo 8 dello Statuto Sociale.

Il rimborso sara' effettuato entro i sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale e' scaduto il termine di cui sopra.

In ogni caso, gli eredi del socio defunto al fine di ottenere il pagamento di quanto ad essi spettante, devono presentare apposita domanda con lettera raccomandata a pena di decadenza nel termine di un mese dalla data di approvazione del bilancio di cui sopra.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti saranno accantonate a fondo di riserva.

Art. 16

Soci sovventori

Alla cooperativa possono essere ammessi soci sovventori, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Tranne diversa deliberazione da parte dell'Assemblea dei soci, i conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, ai sensi degli Artt. 2342 e 2343 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 2 dello Statuto Sociale.

Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il nominativo del proposto acquirente.

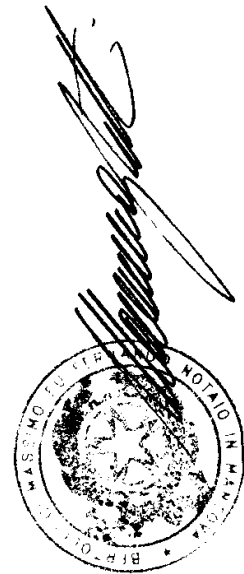
L'organo amministrativo, in caso di mancato gradimento, ha l'onere di indicare un diverso acquirente entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione; in difetto il gradimento si intende concesso.

L'assemblea ordinaria delibera:

- a) l'importo complessivo dei conferimenti dei soci sovventori;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) i diritti di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non puo' essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalita' con cui il socio sovventore puo' esercitare la facolta' di recesso.

A ciascun socio sovventore persona fisica potra' essere attribuito un solo voto.

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non



Massimo De Luca

potranno essere attribuiti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato, piu' di cinque voti.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avra' diritto ad un solo voto, salvo che il socio sovventore non sia una persona giuridica.

I voti attribuiti complessivamente ai soci sovventori non devono superare 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sara' ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle azioni dei soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sara' disciplinato, in conformita' alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

Ai soci sovventori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per i soci cooperatori. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilita'.

I soci sovventori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalita' e i termini previsti dal regolamento interno;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 17

Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, puo' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

In tal caso la Cooperativa puo' emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso la Camera di Commercio o altra sede competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla meta', ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2% (due per cento) rispetto a quella riconosciuta alle altre azioni.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinati il valore nominale di ciascuna azione, la durata minima del rapporto sociale e le modalita' attuative delle procedure di programmazione di cui al comma 1 del presente

articolo.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalita' e nei termini previsti dal regolamento d'emissione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalita' di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione puo' esaminare i libri sociali, di cui all'articolo 2421 n. 1) e 3) del codice civile, e chiederne estratti, puo' assistere alle assemblee dei soci, con facolta' di impugnarne le deliberazioni che ledano gli interessi della categoria dei soci possessori di azioni di partecipazione cooperativa; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della societa'.

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa viene convocata dall'organo amministrativo o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Tale assemblea esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Art. 18

Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio puo' deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, un ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno e' ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualita' e alla quantita' degli scambi mutualistici, in conformita' con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la qualita' e quantita' della prestazione lavorativa dei soci.

L'assemblea puo' deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive azioni;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Art. 19

Patrimonio



Francesco Lombardi

Il patrimonio della cooperativa e' costituito:

a) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato:

-da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di Euro 200,00 (Euro duecento virgola zerozero);

-dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 200,00 (Euro duecento virgola zero zero);

-dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di Euro 200,00 (Euro duecento virgola zero zero);

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 22 dello Statuto Sociale e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la societa' esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci ne' durante la vita della cooperativa, ne' all'atto del suo scioglimento.

Art. 20

Patrimoni e finanziamenti destinati

La cooperativa puo' costituire uno o piu' patrimoni destinati e stipulare finanziamenti relativi a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 21

Caratteristiche delle azioni

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, e non sono liberamente trasferibili se non con il consenso dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione puo' essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 7 dello

Statuto Sociale.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35 dello Statuto Sociale, salvo comunque quanto disposto dall'articolo 2530 comma 5 del Codice Civile.

La cooperativa ha facoltà di non emettere azioni ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del Codice Civile.

Art. 22

Destinazione degli utili

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Nelle relazioni dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo che accompagnano il bilancio, gli amministratori e i sindaci devono indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'articolo 18 dello Statuto Sociale e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, qualora il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia superiore ad un quarto e nel rispetto dell'articolo 2514 comma 1 lettera a) del Codice Civile;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori, delle azioni di partecipazione cooperativa e degli strumenti finanziari, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dallo Statuto Sociale, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi costituiti

dall'assemblea e/o previsti per legge.

Gli importi destinati all'erogazione del ritorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci ne' durante la vita della cooperativa ne' all'atto del suo scioglimento.

Art. 23

Assemblee

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'organo amministrativo convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (presso la sede sociale od altrove purché in Italia), la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per posta elettronica certificata o via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione sarà, altresì, affisso presso la sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'organo amministrativo può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita al comma precedente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora l'organo amministrativo non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina e alla revoca delle cariche sociali dei sindaci e/o del revisore contabile;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere alle cariche sociali;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio in caso di rigetto della domanda stessa da parte dell'organo amministrativo;

7) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno;

8) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'articolo 2 dello Statuto Sociale, verificandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;

9) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto Sociale o sottoposti al suo esame dagli Amministratori oppure su ogni altra materia espressamente prevista dalla legge;

10) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità'.

L'assemblea straordinaria:

1) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;

2) delibera sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori;

3) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

L'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente il numero dei voti richiesto per deliberare, l'assemblea si riunisce in seconda convocazione.

In tale caso l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti qualunque sia il numero dei voti presenti.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale.

Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente il numero dei voti richiesto per deliberare, l'assemblea si riunisce in seconda convocazione.

In tale caso l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo dei voti spettanti ai soci e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti o validamente rappresentati in assemblea.

Per le votazioni si procedera' normalmente col sistema della alzata di mano.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni, che siano in regola con i versamenti del capitale sottoscritto, e i soci sovventori che risultino iscritti nel libro soci da almeno 15 giorni.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero di azioni possedute.

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato, più di cinque voti.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto, salvo che il socio sovventore non sia una persona giuridica.

I voti attribuiti complessivamente ai soci sovventori non devono superare 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 24

Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano presente.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Art. 25

Deleghe

Il socio cooperatore o sovventore può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta da un altro socio, purché non sia membro degli organi amministrativi o di controllo; ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 26

Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori possono essere anche non soci purché la maggioranza degli stessi sia scelta fra i soci cooperatori.

Salvo formale autorizzazione dell'organo amministrativo, gli amministratori non possono rivestire analoga carica in altra impresa identica o affine.

Un numero di consiglieri inferiore alla metà del totale può essere scelto tra i soci sovventori persone fisiche o tra i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche; ai possessori di strumenti finanziari può essere attribuito il diritto di eleggere non più di 1/3 degli amministratori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni, e

sono rieleggibili.

Gli amministratori non possono permanere in carica per un numero di mandati superiore a quello massimo previsto dalla legge.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea ordinaria dei soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate in forma collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano almeno un terzo degli amministratori in carica.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo (presso la sede sociale od altrove purché in Italia) e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dagli articoli 2381 e 2475 comma 5 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci di cui all'articolo 2544 del Codice Civile.

L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del Codice Civile.

Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

Art. 27

Direttore

Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri espressamente riservati dalla legge agli amministratori. Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della cooperativa organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali. Oltre al direttore generale, l'organo amministrativo può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di mandato.

Art. 28

Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e spetta, altresì, ai consiglieri muniti di delega ed al direttore in funzione e nei limiti dei poteri che sono stati conferiti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 29

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso e' stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Art. 30

Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 comma 1 del Codice Civile, o quando venga ritenuto opportuno, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di eta'. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Qualora venga nominato, il collegio sindacale puo' esercitare anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, in tal caso e' costituito interamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facolta' di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a societa' controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societa' controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attivita' sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilita' ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilita' e decadenza previste dall'art. 2399 c.c. L'organo amministrativo puo', tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 31

Controllo contabile

Ove non si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del Codice Civile, e la cooperativa non proceda alla nomina del collegio sindacale, o non affidi allo stesso anche il controllo contabile, il controllo contabile e' esercitato da un revisore contabile o da una societa' di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 32

Obbligazioni

La cooperativa puo' emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, nel rispetto dei limiti di legge. L'emissione di obbligazioni non convertibili e' riservata all'Organo Amministrativo; l'emissione di obbligazioni convertibili e' riservata all'assemblea deliberante in sede straordinaria.

La cooperativa puo' emettere obbligazioni per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'assemblea dei soci del presente statuto.

Art. 33

Strumenti finanziari

La cooperativa puo' emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e cio' a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2346, ultimo comma, e 2526 del Codice Civile.

L'emissione di tali strumenti finanziari e' deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

La delibera di emissione stabilisce, con riferimento all'apporto di ciascun apportante, quanti strumenti finanziari verranno emessi a fronte dell'apporto.

Gli strumenti finanziari emessi a fronte di prestazioni d'opera e di servizi o assegnati ai dipendenti della societa' non sono trasferibili senza il consenso dell'organo amministrativo.

L'acquirente subentra nelle obbligazioni dell'alienante.

Gli strumenti finanziari sono rappresentati da titoli di credito

nominativi.

Ai portatori degli strumenti finanziari di cui al presente articolo non spetta il diritto di voto in assemblea.

Ai portatori degli strumenti finanziari spettano tutti gli altri diritti spettanti agli azionisti.

Il possessore degli strumenti finanziari che risulti inadempiente all'obbligo di effettuare l'apporto promesso, previa costituzione in mora, e' sospeso dall'esercizio dei diritti sociali, salvo il risarcimento del danno e la reversione alla cooperativa del profitto da lui conseguito, se maggiore. Nei casi piu' gravi egli puo' inoltre essere dichiarato decaduto con deliberazione dell'organo amministrativo ed in tal caso gli strumenti finanziari si estinguono, impregiudicata ogni altra reciproca azione delle parti. La stessa disciplina si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, allorché si tratti di strumenti finanziari assegnati a dipendenti della cooperativa o di società controllate.

La cooperativa puo' emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalita' di trasferimento e di circolazione e le modalita' di rimborso.

Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entita' del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea speciale dei relativi possessori e disciplinata dall'art. 2541 del Codice Civile.

Per quanto non previsto, agli strumenti finanziari di cui al presente articolo si applicano le norme sulle azioni.

Art. 34

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della società e' deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge o dello Statuto Sociale, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione, da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, stabilisce:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralita' di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori;

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del Codice Civile.

La cooperativa puo' in ogni momento revocare lo stato di

liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487 ter del Codice Civile.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

In caso di scioglimento della cooperativa, il patrimonio sociale residuo e' destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e dei relativi dividendi eventualmente maturati;
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati, e dei relativi dividendi se maturati;
- c) al rimborso delle azioni dei soci cooperatori, eventualmente rivalutate, e dei relativi dividendi se maturati;
- d) alla devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al Libro V, Titolo V, capo VIII, del Codice Civile in quanto compatibili.

Art. 35

Clausola di conciliazione arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovra' essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. del luogo in cui ha sede la societa', con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. n. 05/2003.

Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nella presente clausola, dovra' essere risolta da un arbitro nominato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la societa', la quale dovra' provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte piu' diligente.

L'arbitro dovra' decidere entro trenta giorni dalla nomina, in via rituale secondo diritto in conformita' al regolamento della Camera Arbitrale che l'ha nominato.

Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Art. 36

Disposizioni generali

Al fine di regolamentare l'eventuale prestito sociale, sia fruttifero che infruttifero, nel rispetto della normativa fiscale vigente, per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attivita' mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potra' elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

La Cooperativa e' a mutualita' prevalente ai sensi dell'articolo 2512 del Codice Civile ed adottera' le norme previste dalla legge per le societa' per azioni.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente si applica la previsione di cui all'articolo 2545 - octies del Codice Civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualita' prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria (ex articolo 2514 ultimo comma del Codice Civile).

Art. 37

Rinvio

Per quanto non e' previsto dal presente Statuto si applicano le norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla Cooperazione.

Mantova, 23 dicembre 2013

Giuseppe A. Bellotti



[Handwritten signature]